

ENGIM ETS
(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo)
FONDAZIONE

Art. 1 - (Costituzione - Denominazione - Ragione sociale e sede)

È costituita una fondazione denominata "Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo ETS", in forma abbreviata "ENGIM ETS", nel seguito anche "Fondazione ENGIM". La Fondazione fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore".

La Fondazione ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale è possibile istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

La Fondazione deriva dalla trasformazione della "E.N.Gi.M. - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo di Roma, associazione operante di fatto fin dal 1977 e formalmente costituita per atto pubblico il 18 settembre 1986, per iniziativa della Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).

L'ente derivante dalla trasformazione (Fondazione) opera in continuità con l'associazione preesistente e con le sue attività e finalità, attraverso l'acquisizione di tutte le attrezzature, di tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Il cambiamento della forma giuridica è funzionale a garantire un miglior perseguimento dello scopo dell'ente, alla luce dell'evoluzione dell'ente e delle nuove prospettive offerte dalla riforma del Terzo settore. Con la trasformazione la Fondazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della precedente Associazione.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 2 - (Finalità e oggetto sociale)

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione ha come finalità istituzionale la promozione umana, civica e cristiana dei giovani, con particolare attenzione a quelli più svantaggiati, lavoratori e dei ceti popolari, e opera particolarmente nel settore dell'orientamento, della formazione professionale e della cooperazione allo sviluppo. Essa si ispira ai valori cristiani, alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa della Congregazione di San Giuseppe. La Fondazione mira alla educazione integrale dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.

Nel perseguire la propria mission, che attualizza i suoi valori fondanti in funzione di una risposta alle esigenze educative dei giovani e degli adulti, all'interno di un contesto Regionale, Nazionale, Europeo ed Internazionale, la Fondazione assume come riferimento l'approccio del "VEDERE, VALUTARE, AGIRE" e lo concretizza attraverso alcuni punti cardine della propria presenza educativa:

- apertura alla complessità intesa come attenzione alla pluralità degli stimoli provenienti da contesti ed eventi diversi, ad una visione educativa ecologica, all'interpretazione dei segni dei tempi visti anche come opportunità;
- apertura all'integrazione e quindi al progettare insieme come orizzonte culturale di valorizzazione e condivisione di elementi e valori comuni;
- apertura alla riflessione come attitudine al dinamismo, all'aggiornamento continuo, alla competenza nell'educare;

- apertura alla Dottrina Sociale della Chiesa: inteso come principio ispiratore e stimolo per l'innovazione e la creatività della nostra opera.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, sia in Italia che all'estero:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112 del 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 117 del 2017, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 8 del presente statuto;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166 del 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 117 del 2017;

Inoltre, per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà svolgere anche le seguenti ulteriori attività:

- formazione universitaria e post-universitaria ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (queste ultime da esercitarsi nei limiti della L. 416/1981, come modificata dalla L. 62/2001), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile alla Fondazione la disciplina ONLUS di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la stessa eserciterà le proprie attività nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sul piano operativo, la Fondazione persegue tali finalità, in Italia o all'estero, tramite:

- la progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività di formazione professionale, istruzione, orientamento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani (minorenni e maggiorenni) e adulti, occupati e inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari;

- la gestione di corsi e servizi di formazione professionale previste dalla legge n. 845/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa nazionale e regionale di attuazione, anche attraverso progetti integrati con il sistema scolastico pubblico;
- l'elaborazione, la gestione e l'attuazione di progetti di ricerca, orientamento e di formazione continua professionale per le imprese e per il personale della scuola statale e paritaria, con la finalità di favorire la crescita professionale ma anche umana delle persone e l'attuazione di interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza;
- l'erogazione di servizi formativi e di politiche attive del lavoro a lavoratori, imprese ed enti presenti sul territorio, in raccordo tra sistema pubblico e privato, previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n.276;
- la progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di osservatori finalizzati ad un lavoro di sinergia con il settore pubblico e privato, per monitorare la realtà economica e/o sociale in rapporto alle specifiche problematiche connessa alla formazione professionale e, più in generale, alle problematiche formative e lavorative;
- la promozione, costituzione e gestione di imprese formative, in applicazione dell'alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti di operare nella Fondazione all'interno di un'azienda-laboratorio;
- la progettazione e la gestione di iniziative, previste dalla Comunità Europea all'interno delle sue linee di programmazione, correlate alla formazione professionale e alle politiche del lavoro;
- lo sviluppo delle professionalità degli operatori delle istituzioni affiliate, curandone la formazione e l'aggiornamento, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica e alla qualificazione in ruoli educativi.

La Fondazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità, al fine di addivenire ad un migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine è demandata al Consiglio direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.



La Fondazione esercita sugli enti regionali aderenti azioni di indirizzo, coordinamento e controllo di cui allo Statuto e all'eventuale Regolamento.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 - (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dal patrimonio della trasformata associazione, nonché dai conferimenti, in proprietà uso o possesso o a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili effettuati dai membri della Fondazione anche successivamente alla costituzione;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4- (Fondo di Gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione, elargizione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o dall'Unione europea;
- dai contributi dei membri della Fondazione, versati nell'importo minimo annuale previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 - (Assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione si obbliga a destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali o da altre fonti di autofinanziamento per i fini istituzionali e per l'attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 7 - (Ambiti di presenza)

La Fondazione ENGIM persegue le finalità di cui all'art. 2, attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico e quello produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le organizzazioni sociali e sindacali, nonché con gli altri organismi nazionali e internazionali interessati ai processi formativi e alle politiche attive del lavoro.

Essa opera in coerenza con una propria proposta formativa, che qualifica anche i programmi e le azioni delle associazioni regionali associate, collocandosi negli ambiti:

- civile, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera la Fondazione;
- ecclesiale in collegamento con gli indirizzi pastorali della Chiesa Cattolica, con particolare attenzione alla dimensione nazionale, regionale e locale, per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
- di congregazione, in riferimento alle opere, attività ed iniziative promosse e gestite dalla Congregazione di S. Giuseppe.

L'ENGIM per il conseguimento dei predetti fini istituzionali, promuove, progetta, programma, coordina e gestisce iniziative ed attività nei seguenti ambiti:

- predisposizione di programmi pluriennali e piani annuali di attività a livello nazionale e internazionale, per conseguire le finalità indicate al precedente art. 2;

- attivazione di azioni di formazione e di aggiornamento per gli operatori degli enti affiliati e in collaborazione con esse;
- coordinamento e verifica delle iniziative e delle attività degli enti affiliati e delle sedi di loro competenza;
- promozione di iniziative idonee ad accrescere e a sviluppare relazioni di confronto nazionale, comunitario ed internazionale;
- assistenza alle istituzioni associate con attività di studio, documentazione e supporto culturale, scientifico e tecnico;
- gestione, in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, di prestazione di servizi alle istituzioni associate per le attività di interesse generale o per aspetti particolari;
- controllo sugli enti affiliati atto a verificarne la correttezza di comportamenti e adempimenti in ambito associativo ed amministrativo.

Art. 8 - (Solidarietà, Cooperazione allo Sviluppo e Volontariato)

L'ENGIM tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà:

- coinvolgendo operatori, genitori, allievi ed ex allievi nell'attuazione della Proposta Formativa;
- attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti beneficiari;
- promuovendo opportunità formative a livello locale e regionale intraprendendo iniziative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti esposti a tali rischi;
- promuovendo e gestendo, anche in collaborazione con altri Enti e/o istituzioni, iniziative e progetti di cooperazione internazionale e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione;
- realizzando, studi, progettazione e ricerche per la promozione e l'attuazione delle iniziative di cui al punto precedente;
- promuovendo e gestendo attività di selezione, formazione e impiego di volontari in ambito nazionale ed internazionale;
- promuovendo iniziative di sostegno a distanza;
- promuovendo la salvaguardia dell'ambiente;
- favorendo e promuovendo con mezzi idonei l'informazione e l'aggiornamento culturale sui problemi sociali, con particolare attenzione alle tematiche della cittadinanza globale e dello sviluppo sostenibile;
- promuovendo e gestendo iniziative di commercio equo e solidale in collegamento con Enti e/o Istituzioni europee e dei Paesi in via di sviluppo.



Art. 9 - (Proposta Formativa)

La Proposta Formativa dell'ENGIM costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzarsi a livello locale.

Tale proposta privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta la Fondazione.

La Proposta Formativa, elaborata e aggiornata dagli Organi della Fondazione, diventa operativa a seguito di approvazione da parte della Congregazione di S. Giuseppe.

Art. 10 - (Livelli Operativi)

L'ENGIM opera a diversi livelli:

- a livello locale, tramite gli enti locali affiliati e i Centri di Formazione e di Servizi facenti parte della Fondazione;
- a livello regionale, tramite gli enti regionali affiliati e i comitati da essi eventualmente istituiti;
- a livello nazionale e internazionale, attraverso il Consiglio Direttivo Nazionale e i comitati eventualmente Costituiti.

Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai membri della Fondazione, sono gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità.

Art. 11 - (Ente Promotore)

È Ente Promotore della Fondazione la "Congregazione di S. Giuseppe" (Giuseppini del Murialdo), che svolge nell'ambito dell'attività della Fondazione una funzione di garanzia dell'ispirazione carismatica e dello stile educativo della Congregazione e di esercizio, nei casi occorrenti, delle azioni di controllo e di indirizzo correlate alla sua qualità di Ente Promotore.

Per raggiungere gli scopi suddetti, la Congregazione nomina un proprio Delegato Nazionale, cui vengono riconosciute le facoltà e le prerogative di cui al successivo articolo 23, che egli eserciterà in autonomia, ma in modo tale da assicurare gli opportuni collegamenti fra Congregazione e Fondazione, Enti Regionali, realtà Engim locali.

Articolo 12- (Membri della Fondazione)

Sono Membri della Fondazione:

- a) l'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo);
- b) gli Enti Affiliati a livello regionale e locale e internazionale, promossi dalla Fondazione ENGIM e regolarmente costituiti.

Possono essere inoltre Membri della Fondazione, previa richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 14:

- c) le istituzioni ed opere Giuseppine che attivano azioni di istruzione, educazione, orientamento, formazione e aggiornamento professionale;
- d) altri enti e organismi, nonché persone fisiche, che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della Fondazione;
- e) altri enti e organismi senza scopo di lucro operanti nell'ambito della formazione, dei servizi al lavoro e dell'orientamento, della cooperazione allo sviluppo, comunque costituiti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della Fondazione condividendone obiettivi, finalità e mission.

I membri della Fondazione versano alla stessa un contributo minimo annuale, nella misura prevista dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 13- (Enti affiliati)

Sono enti affiliati di cui alla lettera b) dell'articolo 12 gli enti già associati alla Fondazione ENGIM, nonché gli altri enti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale, condividendo le finalità della Fondazione ENGIM e manifestando l'intenzione di svolgere a livello locale o regionale le attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

L'affiliazione comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto della Fondazione ENGIM.

La domanda di affiliazione è presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, su un apposito modulo predisposto dalla Fondazione ENGIM. Alla domanda di affiliazione sono allegati l'Atto Costitutivo e lo Statuto.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di Affiliazione, lo Statuto:

- deve prevedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore;
- deve prevedere lo svolgimento dell'attività nei settori di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- deve prevedere il perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione ENGIM;
- deve rispettare l'eventuale regolamento della Fondazione ENGIM.

Nel caso in cui la domanda di affiliazione venga accolta, l'ente inserisce all'interno della propria denominazione l'indicazione "ENGIM", della quale farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio Direttivo Nazionale non accoglie la domanda di affiliazione quando:

- lo Statuto dell'ente sia in contrasto con lo statuto della Fondazione ENGIM;
- l'ente svolga attività che siano in contrasto con le finalità Fondazione ENGIM;

L'affiliazione può essere revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale quando:

- l'ente non abbia versato il contributo minimo annuale di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente affiliato siano in contrasto con il presente Statuto;
- l'ente affiliato svolga attività in contrasto con le finalità della Fondazione ENGIM;
- l'ente affiliato non rispetti il presente Statuto e l'eventuale regolamento.

La revoca dell'affiliazione o il recesso dell'affiliato comporta la perdita del diritto di utilizzare nella denominazione l'indicazione "ENGIM". La revoca dell'affiliazione comporta altresì la perdita della qualità di membro della Fondazione ENGIM.

Art. 14 - (Ammissione degli altri membri della Fondazione)

L'ammissione dei Membri di cui alle lettere c), d), ed e) è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dei soggetti o degli organismi interessati a firma di chi li rappresenta e su presentazione di un ente affiliato o di un altro Membro della Fondazione ENGIM.

I Membri sono rappresentati:

- quanto alla lettera a): dal Legale Rappresentante o suo delegato;
- quanto alla lettera b): dai Presidenti degli enti affiliati Regionali o locali o loro delegati;
- quanto alle lettere c) ed e), dai rappresentanti legali o loro delegati.


L'adozione della qualità di Membro della Fondazione ENGIM obbliga all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni prese nelle Sedi competenti degli Organi della Fondazione Nazionale stessa.

Art. 15- (Recesso ed esclusione)

L'esclusione dei Membri della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'Ente promotore, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancata corresponsione del contributo nella misura stabilita dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione ENGIM;
- inosservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

Roberto Pedone



3
3
1
+
+
+

Nel caso di Membri che siano enti o persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

I Membri di cui all'art. 12 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

Il Membro recedente o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati alla Fondazione né può rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Art. 16 - (Organi)

Sono Organi della Fondazione ENGIM:

- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente Nazionale;
- L'Organo di Controllo;
- Il Comitato scientifico (o Centro Risorse);
- Il Consiglio dei Membri.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali, emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 - (Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da cinque membri nominati dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe.

In particolare, compongono il Consiglio Direttivo Nazionale:

- Il Presidente Nazionale;
- Il Direttore Nazionale;
- Tre membri scelti tra i componenti del Comitato Scientifico di cui all'articolo 27, tra gli enti affiliati o tra persone fisiche, enti, istituzioni dotate di rappresentatività nell'ambito del territorio regionale.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre esercizi e scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo Nazionale coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli enti affiliati a livello Regionale o locale possono richiedere che alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipi un proprio rappresentante, senza diritto di voto.

Art. 18 - (Decadenza e esclusione)

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo Nazionale:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Contro la pronuncia di esclusione, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, è possibile presentare appello allo stesso Consiglio Direttivo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio Direttivo è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 19 - (Poteri)

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta:

- a) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- b) di eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- c) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio Direttivo;
- d) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- e) di predisporre e approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- f) di porre in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
- g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- h) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) di approvare eventuali regolamenti interni;
- j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'articolo 31;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) deliberare in ordine all'ammissione dei membri della Fondazione;
- m) individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- n) stabilire il contributo minimo annuale a carico dei membri della Fondazione.



Art. 20 - (Adunanze)

Il Consiglio Direttivo Nazionale, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale mediante l'invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

}
}
}
|
+
|
+

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 21 - (Sede Nazionale)

La Sede Nazionale è la struttura esecutiva del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne indica funzioni ed obiettivi. Alla sua organizzazione e funzionamento presiede il Direttore Nazionale, sulla base delle indicazioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Spetta alla Sede Nazionale:

- attendere al regolare funzionamento degli Organi della Fondazione, in base alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e alle proposte del Comitato Scientifico e avvalendosi, ove necessario, degli apporti e delle consulenze di esperti permanenti o occasionali;
- curare i rapporti formativi, organizzativi ed amministrativi con gli enti affiliati e con le Sedi operative periferiche, promuovendo e verificando l'attuazione, in sede locale, degli indirizzi generali della Fondazione Nazionale;
- erogare i servizi che per Regolamento la Sede Nazionale è chiamata a fornire;
- predisporre la documentazione e quanto necessario per l'esame delle materie su cui, a norma di Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà assumere decisioni, in particolare i bilanci consuntivi e preventivi di competenza della Sede Nazionale, nonché le iniziative di aggiornamento e la programmazione della Fondazione a livello Nazionale;
- esercitare, per conto del Consiglio Direttivo Nazionale, le azioni di vigilanza sugli enti affiliati e sulle sedi locali che lo stesso Consiglio, in conformità al presente Statuto, vorrà esercitare.

L'eventuale Regolamento interno relativo al funzionamento della Sede Nazionale deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 22 - (Presidente Nazionale - Vicepresidente)

Il Presidente Nazionale della Fondazione è nominato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe. Dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Oltre all'esercizio dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avere la firma sociale;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale e, in caso di urgenza, assumere iniziativa e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
- curare il buon andamento della Fondazione, della Sede Nazionale, degli Organi Sociali, verificare la tenuta dei libri obbligatori e vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e decisioni assunte dai competenti Organi della Fondazione;
- favorire con opportuni contatti e informazioni il collegamento con la Congregazione di S. Giuseppe.

Il Presidente può delegare, anche in modo stabile, parte delle sue funzioni al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente.

Art. 23 - (Delegato Nazionale)

Il Delegato Nazionale è designato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe.

A lui vengono riconosciute dagli organismi ENGIM, ai vari livelli, le funzioni e le prerogative di cui al presente Statuto.

In modo particolare l'ENGIM, anche nelle sue articolazioni regionali e locali riconosce al Delegato Nazionale la funzione di garanzia e di authority per tutta le materie e le questioni che attengono alla corretta gestione dei rapporti ENGIM/Congregazione.

Egli, pur non facendone parte di diritto, può intervenire liberamente ai lavori dei Consigli Direttivi ai vari livelli.

Spetta al Delegato Nazionale:

- favorire e curare - pur nella salvaguardia delle autonomie gestionali ed operative - il costante riferimento alla Congregazione di S. Giuseppe, al fine di garantire alle realtà ed attività ENGIM la loro specificità di "opere giuseppine";
- verificare costantemente l'osservanza dei piani di attività e delle azioni formative con i valori della Proposta Formativa e adoperarsi per l'animazione e la formazione del personale sul piano spirituale e carismatico;
- intervenire, in accordi con la Sede Nazionale e con gli enti affiliati, per la verifica e la definizione di questioni particolari che attengono ai rapporti ENGIM/Congregazione;
- rappresentare ai livelli operativi ENGIM e agli organi della Fondazione il parere, gli intendimenti e le volontà dell'ente Promotore.

Art. 24 - (Direttore Nazionale)

Il Direttore Nazionale è nominato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Spetta al Direttore Nazionale:

- dirigere la Sede Nazionale, assicurando il corretto svolgimento delle sue mansioni;
- promuovere a tutti i livelli, in coerenza con la Proposta Formative, le azioni di formazione, di aggiornamento, di innovazione e di sperimentazione della Fondazione, con particolare attenzione alla formazione ricorrente e continua del personale;
- convocare e presiedere, anche tramite suoi delegati, commissioni, comitati, gruppi di studio e lavoro eventualmente costituiti dalla Sede Nazionale per la trattazione di argomenti e temi di interesse comune e generale;
- promuovere, coordinare e attuare iniziative di studio, ricerca e sperimentazione e curare la produzione di sussidi;
- tenere i collegamenti con le sedi periferiche e gli enti affiliati;
- convocare e presiedere il Comitato scientifico.

Art. 25 - (Regolamenti e Convenzioni)

L'ENGIM regola i rapporti con propri Organismi, con gli enti affiliati e con le altre Istituzioni anche tramite appositi Regolamenti o Convenzioni.

Detti Regolamenti o Convenzioni, e loro modifiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 26- (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo è composto da tre a cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe.

Il Presidente dell'Organo di controllo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Allo scopo di avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 14 febbraio 1987, n. 40, fanno parte dell'Organo di controllo due sindaci effettivi in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, designati dai medesimi Ministeri.

L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.




L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all'Organo di controllo può altresì essere affidato, con delibera del Consiglio Direttivo, l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio Direttivo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 27 - (Comitato Scientifico o Centro Risorse)

Il Comitato Scientifico denominato anche Centro Risorse è costituito da 3 a 5 membri esperti nominati dal Presidente Nazionale e scelti tra personalità ed esponenti del settore della formazione e della cooperazione allo sviluppo o tra gli enti affiliati.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico:

- identifica e propone al Consiglio Direttivo Nazionale programmi di lavoro e progetti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- segue lo sviluppo dei progetti stessi;
- elabora i programmi di convegni, mostre, corsi, seminari e simili;
- esamina preventivamente gli elaborati destinati alla pubblicazione o alla divulgazione in genere ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- assiste e offre consulenza al Consiglio Direttivo Nazionale in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente gli interessi della Fondazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno portare alla sua attenzione.

Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente ma in modo coordinato.

Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore Nazionale, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno un decimo dei Membri della Fondazione.

Il Comitato è convocato mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della riunione.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei suoi componenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 28- (Consiglio dei Membri)

Il Consiglio dei Membri è l'organo consultivo e di indirizzo della Fondazione, composto dai membri persone fisiche della Fondazione o dalle persone fisiche indicate dagli enti od organismi membri della Fondazione.

Il Consiglio dei Membri esprime il proprio parere in merito alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione; alla definizione delle finalità generali e degli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione; nonché in relazione ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo Nazionale ne richieda espressamente il parere.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Coordinatore e si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente Nazionale o del Coordinatore, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio dei Membri è convocato mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della riunione.

Il Consiglio dei Membri è validamente costituito con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 29 - (Libri sociali e scritture contabili)

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.



Art. 30- (Bilancio)

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio, con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, la Fondazione redige altresì annualmente il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Entro il 15 giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e del bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 31 - (Estinzione)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 32- (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge che disciplinano materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 03 maggio 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia



COPIA CONFORME
L'ORIGINALE

Legale Rappresentante
Lucente P. Antonio Teodoro